



## **CODICE DEONTOLOGICO**

### **Codice di condotta deontologica dell'Associazione Italiana Professionisti Acqua Viva**

Il presente codice ha come oggetto l'esposizione dei diritti e dei doveri dei soci, ognuno per la propria categoria di appartenenza associativa.

Le seguenti norme sono l'applicazione dei principi contenuti nel codice civile e nelle leggi sulle professioni, nonché di comportamenti deontologici comunemente acquisiti.

#### **Art. 1**

Le norme contenute in questo codice di condotta si applicano a tutti i soci, ognuno per la propria categoria di appartenenza nell'esercizio della loro attività professionale e/o associativa, nei rapporti tra di loro e con terzi. La piena condivisione delle regole contenute in questo documento è essenziale per l'appartenenza all'associazione stessa.

#### **Art. 2**

La professione del professionista acqua viva, nei diversi gradi previsti, contempla:

- a) l'educazione all'ambiente naturale nelle sue diverse forme, il rispetto e la salvaguardia ambientale.
- b) l'educazione allo sport in ambiente naturale e in particolar modo all'ambiente verticale e acquatico
- c) una particolare attenzione nella gestione di minori, di soggetti svantaggiati e nella salvaguardia della dignità umana.
- d) l'esercizio professionale, come previsto dalla legge n 4 del 16 Gennaio 2013, in particolar modo quanto previsto per la tutela del cittadino/consumatore in virtù del rapporto di affidamento tra cliente e guida.
- e) l'osservanza delle leggi Statali , Regionali e delle Province autonome
- f) La professione di professionista acqua viva assume quindi una funzione sociale nel campo educativo, ricreativo e sportivo, attraverso la pratica di attività in contesti di acqua viva e la formazione ad alto livello nel settore della sicurezza in ambiente naturale secondo quanto previsto dallo statuto associativo.

#### **Art. 3**

Istruttore, guida e aspirante guida operano secondo il proprio grado professionale nei seguenti terreni:

- torrenti, fiumi, specchi d'acqua, forre, in presenza di acqua viva

#### **Art. 4**

Istruttore, guida e aspirante guida, aggiornano le proprie competenze, oltre all'obbligo regolamentare, per poter offrire sempre la maggiore sicurezza e il miglior servizio possibile al cliente, in virtù dei cambiamenti tecnici, dei nuovi materiali, delle nuove metodologie professionali e didattiche

#### **Art. 5**

Istruttore, guida e aspirante guida, nell'esercizio della professione, hanno l'obbligo di esporre il logo relativo al proprio grado professionale. È proibito l'utilizzo di loghi non corrispondenti al proprio grado professionale.

#### **Art. 6**

Istruttore, guida e aspirante guida, ingaggiati per incarichi per i quali non hanno, in quel momento, l'adeguato aggiornamento o l'adeguata condizione fisica, hanno il dovere di rifiutare l'ingaggio.

#### **Art. 7**

Istruttore, guida e aspirante guida fanno della probità, dignità e del decoro personale, uno stile di condotta professionale e svolgono la professione con lealtà e correttezza, adempiendo con coscienza, diligenza e scrupolo ai doveri professionali.

#### **Art. 8**

Istruttore, guida e aspirante guida prendono in carica un numero di clienti tale da poter loro assicurare la sorveglianza, a garanzia della migliore sicurezza possibile e secondo quanto indicato nel regolamento associativo.

#### **Art. 9**

Istruttore, guida e aspirante guida, sono tenuti a mantenere sempre, nei confronti dei colleghi, un atteggiamento di cordialità e lealtà. I rapporti tra colleghi si svolgono in clima sereno e cordiale.

#### **Art. 10**

I professionisti ingaggiati da un collega devono attenersi alle consegne di gestione e di comportamento date dal professionista che ha il contatto con i clienti, sempre che queste consegne rispettino l'autonomia tecnica professionale della singola guida e che non vadano contro questo codice di condotta.

Istruttore, guida e aspirante guida, inoltre, non possono esercitare pratiche commerciali scorrette, atte a trarre vantaggio personale a scapito dei colleghi: non possono fare concorrenza sleale, né in forma diretta né indiretta.

#### **Art. 11**

Istruttore, guida e aspirante guida, in ogni situazione, professionale e non, devono avere un comportamento consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria, astenendosi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio professionale e all'associazione italiana guide canyon. È vietato inoltre esprimere in qualunque forma, di fronte a clienti, valutazioni critiche sull'operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

#### **Art. 12**

Istruttore, guida, aspirante guida e il socio in formazione, sono obbligati ad essere adeguatamente assicurati contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione nei confronti dei clienti e/o terzi.

#### **Art. 13**

Istruttore, guida e aspirante guida, durante le uscite in ambiente naturale, avranno con sé il materiale sanitario indispensabile per il primo soccorso o piccoli infortuni. Interverranno e avranno cura nel gestire, anche sul piano umano, momenti e situazioni di tensione, pericolo e difficoltà. In caso di incidente ai propri clienti o a terzi, dovranno informare direttamente o per interposta persona il posto di soccorso più vicino. Il professionista dovrà, inoltre, prestare assistenza alle vittime dell'incidente e mettere a disposizione la propria esperienza e professionalità delle squadre di soccorso, nella misura in cui ciò non crei situazioni di pericolo per i propri clienti.

#### **Art. 14**

Istruttore, guida e aspirante guida devono garantire la maggior sicurezza possibile, usando diligenza, perizia e prudenza nella valutazione delle condizioni ambientali, delle capacità umane, dei mezzi e delle attrezzature.

#### **Art. 15**

Istruttore, guida e aspirante guida devono saper valutare la priorità d'azione tra l'interesse della sicurezza generale del gruppo e quello dei singoli componenti il gruppo stesso: dovendo salvaguardare la sicurezza degli accompagnati e rappresentando spesso l'unico tramite con i soccorsi, non devono mettere in pericolo la loro stessa vita.

#### **Art. 16**

Il rapporto commerciale guida/cliente, è caratterizzato e si fonda su requisiti di stima, fiducia, lealtà, chiarezza e correttezza reciproca. Il cliente può revocare la scelta della guida e la guida può recedere dall'incarico affidato al venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui sopra

#### **Art. 17**

Istruttore, guida e aspirante guida, gestiscono il cliente in tutte le fasi dell'attività, dalla vestizione allo svolgimento dell'esperienza, coinvolgendo il cliente con contenuti culturali, di sicurezza e conoscitivi, tali da accrescere la soddisfazione del cliente stesso e garantendo così una positiva riuscita dell'attività.

#### **Art. 18**

Istruttore, guida e aspirante guida devono attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti dell'Associazione Italiana Professionisti Acqua Viva nell'esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dei soci.

#### **Art. 19**

L'appartenenza associativa impone a tutti gli iscritti il dovere alla collaborazione e alla realizzazione degli scopi sociali. I soci che siano a conoscenza di comportamenti di colleghi contrastanti con le presenti norme deontologiche sono tenuti a segnalare al Consiglio Direttivo e, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e la documentazione in loro possesso.

#### **Art. 20**

Nell'esercizio di attività professionale all'estero, consentite dalle disposizioni in vigore, i soci sono soggetti alle norme deontologiche associative, nonché alle norme che regolano la professione del paese in cui svolge l'attività.

#### **Art. 21**

Costituisce motivo di sanzione disciplinare da parte dell'Associazione Italiana Professionisti Acqua Viva la violazione di uno o più punti del presente Codice Deontologico e del regolamento.

La sanzione disciplinare è misurata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni causati con il proprio comportamento

Le sanzioni sono:

- a. l'avvertimento, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
- b. la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
- c. la sospensione, che consiste in una temporanea sospensione dall'Associazione;
- d. l'espulsione, che consiste nella radiazione definitiva dall'Associazione senza alcuna possibilità di reintegro.

#### **Art. 22**

La sanzione disciplinare di cui ai punti a., b., c., d. dell'articolo precedente, è pronunciata con decisione motivata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previa audizione dell'incolpato, secondo i termini e le modalità previste dalla Statuto e dal Regolamento interno, da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC ed hanno effetto con il ricevimento della stessa. Per le sole sanzioni a., b., c., e sussistendo modalità di urgenza, in via cautelativa, la stessa sanzione può essere comminata dal Presidente dell'Associazione con l'obbligo, per quest'ultimo, di sottoporre la sanzione comminata alla ratifica del primo Consiglio Direttivo utile, entro e non oltre i 15 gg dall'erogazione della sanzione

#### **Art. 23**

Il Socio soggetto a sanzione disciplinare ha facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria competente entro e non oltre 6 mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la sanzione oggetto dell'impugnazione.

#### **Art. 24**

Foro competente per qualsiasi controversia tra i Soci e l'Associazione sarà il Tribunale di Trento